



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 10 DEL 16/01/2026

Numero di Servizio 10 / 2026

OGGETTO: S.R. SAN LEO MILIA CONTEA” TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA BOSCO E LA S.P. 120 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI RAGALNA E NICOLOSI (CT);
TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE A TEMPO DETERMINATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L’art. 51 dello Statuto dell’Ente;

L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

PREMESSO che:s

L’Ufficio Manutenzione del Demanio Stradale di questo Servizio ha richiesto con nota prot. n. 1331 del 13/01/2025 a questo Ufficio Segnaletica Stradale la chiusura totale e temporanea al transito veicolare dal 14/01/2026 al 08/02/2026 per il tratto della Ex Strada Regionale denominata “San Leo Milia Contea” nel tratto compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica dei tratti ammalorati.

L’Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato in modo da garantire la

sicurezza.

Per effettuare gli interventi sopra descritti che interesserà l'occupazione di entrambe le corsie della carreggiata stradale è necessario istituire la chiusura degli interi tratti in entrambi sensi di marcia e il divieto di sosta.

La chiusura totale con l'istituzione del divieto di transito, e il divieto di sosta sugli interi tratti comporterà inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada, ma è necessario per eseguire i lavori in sicurezza e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Il percorso alternativo fornito dall'Ufficio Manutenzione è il Seguento:

- Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea nel tratto compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120

In Direzione Nicolosi:

- dalla Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Conte nel territorio di Ragalna girare a destra sulla S.C. denominata via Bosco quindi girare a sinistra per la S.P. 160 quindi girare a sinistra per la S.P. 120 e rigirare a sinistra per la via Milia

In Direzione Ragalna:

- dalla S.P. 92 girare a sinistra per la S.P. 120 quindi girare a destra per la via milia

VERIFICATO che:

la Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea nel tratto compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120 ricade nei territori dei Comuni di Belpasso e Ragalna

Il tratto interessato ai lavori **della Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea compreso tra la** Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120 nel tratto in questione, ricade all'esterno rispettivamente del centro abitato, dei Comuni di Belpasso (CT) e Ragalna(CT) , pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di chiusura totale e temporanea al transito veicolare, per l'intervento di rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica dei tratti ammalorati, della Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea nel tratto compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120 ricade nei territori dei Comuni di Belpasso e Ragalna
- In conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla

sicurezza della circolazione.

- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

- la limitazione al transito sono necessarie per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi programmati di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a) e b), del Codice della Strada vigente: **la chiusura totale e temporanea al transito veicolare della Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120 ricadente all'esterno dei centri abitati rispettivamente dei Comuni di Belpasso (CT) e Ragalna (CT), con decorrenza dal 14.01.2026 al 08.02.2026**

Istituendo in tale tratto:

- **il divieto di transito veicolare ;**
- **il divieto di sosta veicolare;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Il percorso alternativo fornito dall'Ufficio Manutenzione è il Seguento:

- Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Contea nel tratto compreso tra la Strada Comunale denominata via Bosco e la S.P. 120

In Direzione Nicolosi:

- dalla Ex Strada Regionale denominata "San Leo Milia Conte nel territorio di Ragalna girare a destra sulla S.C. denominata via Bosco quindi girare a sinistra per la S.P. 160 quindi girare a sinistra per la S.P. 120 e rigirare a sinistra per la via Milia

In Direzione Ragalna:

- dalla S.P. 92 girare a sinistra per la S.P. 120 quindi girare a destra per la via milia

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e del Direttore dei Lavori.

I lavori verranno eseguiti dall'Impresa: PROGRESSO GROUP S.r.l. Viale Progresso Q17 n. 12 92026 Favara (AG) PEC: progressogroupsrl@pec.it progetto CUP: D77H18001220001 CIG: B567B4CEA0 CUI: L00397470873202300092 in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

L'impresa esecutrice dovrà predisporre, e sarà responsabile della segnaletica necessaria prevista nel Codice della Strada, e si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che sarà predisposta a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza che comporterà:

1. La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 04/03/2013, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
2. La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.
3. L'eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.
4. Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R.26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Acireale (CT) e Riposto (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.